



CCNI Mobilità

2025-28

Le nuove regole per il 2026-27 e
2027-28

Modifiche apportate nel testo definitivo del CCNI

Il testo definitivo del **CCNI** a seguito dei rilievi mossi dagli organi di controllo del MEF e della Funzione Pubblica introduce due modifiche rilevanti rispetto all'ipotesi siglata il 29 gennaio 2025, entrambe riguardano le deroghe al vincolo triennale di permanenza per il personale docente e per l'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione.

La prima modifica riduce il limite di età dei figli che consente di derogare al vincolo: la soglia passa da **16** a **14 anni** di età.

La seconda modifica abolisce la deroga per il **ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne**.

Inoltre, il testo definitivo del CCNI elimina inspiegabilmente il comma 8 dell'art. 34 riguardante le vittime di violenza per il personale ATA e cancella l'art. 48 quater riguardante il conferimento degli incarichi di Dsga, in quanto tale materia è oggetto di confronto e non di contrattazione.

Quando presentare la domanda

Le date di presentazione delle domande saranno indicate nell'Ordinanza ministeriale che non è ancora stata emanata.

Indichiamo tuttavia le date per le quali ci sono state date indicazioni al tavolo d'informativa:

- Personale docente: 16 marzo- 2 aprile 2026 - pubblicazione movimenti 29 maggio 2026
- IRC : 21 marzo-17 aprile 2026 - pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.
- Personale educativo: 16 marzo-7 aprile 2026 - pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
- Personale Ata: 23 marzo- 9 aprile 2026 pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.

N.B. TALI DATE POTREBBERO ESSERE MODIFICATE QUANDO SARA' PUBBLICATA L'ORDINANZA MINISTERIALE.

Chi può produrre domanda

- Docenti titolari nella scuola (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto) da oltre un triennio;
- Docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto subcomunale, distretto, provincia);
- Docenti immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24 e precedenti. Docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della **DEROGA**
- Docenti soprannumerari o in esubero provinciale;
- Docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Chi non può produrre domanda

- docenti trasferiti con **domanda volontaria** da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola con preferenza puntuale);
- docenti che nell'a.s. **2025/2026** sono stati assunti:
 - a Tempo Determinato da GPS I fascia sostegno;
 - a Tempo Determinato da concorso straordinario bis;
 - a Tempo Determinato da concorso PNRR in attesa di abilitazione.

Per tali docenti **non sono previste deroghe.**

Deroghe ai vincoli

Le deroghe valgono per docenti che rientrano nelle seguenti situazioni:

- ❖ Genitori di figlio minore di **anni 14** che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità. Nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro **quattordici anni** dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- ❖ coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ❖ coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001;
- ❖ coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, commi 2 e 3, (invalidità superiore 1/3).
- Tale personale deve presentare una dichiarazione personale e la documentazione /certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante(a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).
- I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso **come prima preferenza il comune o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti**, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere.

Passaggi di ruolo su posto di sostegno (art. 4 comma 3)

Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

il personale insegnante ed educativo che, **oltre ad aver superato l'anno di prova** nel ruolo di appartenenza, **possiede anche lo specifico titolo di specializzazione** per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

In pratica i docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno possono chiedere il passaggio per altro grado di istruzione **anche se privi di abilitazione** all'insegnamento sul grado richiesto.

Per il trasferimento **da posto di sostegno a posto comune i docenti ADML, ADSL, BDSL devono invece essere in possesso dell'abilitazione nella classe di concorso richiesta**. E' stato precisato che ai fini del computo di permanenza quinquennale su posto di sostegno è valido:

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
- - l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno.

N.B. tali docenti se in possesso di abilitazione, qualora abbiano terminato il quinquennio, possono presentare domanda di trasferimento su posto comune, **selezionando sul modulo-domanda una sola classe di concorso per cui sono in possesso dell'abilitazione**. Il modulo-domanda di trasferimento mostra una nuova sezione "Classe di concorso richiesta", in cui è presente la casella "Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell'abilitazione (**casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSL**)". La compilazione della casella è obbligatoria.

Precedenze (art. 13)

- **Precedenza art. 13 comma 1 punto II e punto V**

Ricordiamo che il diritto al rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità per i docenti soprannumerari è stato elevato a **dieci anni**:

- **Precedenza art. 13 comma 1 punto IV**

- riconosciuta anche ai conviventi di fatto;

- riconosciuta anche a coloro che assistono i genitori disabili nei trasferimenti interprovinciali. (terza fase).

- **Acquisite nel CCNI le modifiche** introdotte alla Legge 104/1992 dal Decreto Legislativo 105/2022 che ha eliminato la figura del referente unico.

Ordine delle operazioni allegato 1

I trasferimenti da posto sostegno a posto comune sono effettuati nella **seconda fase della mobilità** al punto H ter .

Nel 2026/27 sarà **disponibile il 75%** dei posti vacanti (non il 100%) come era previsto invece nel 2025-26.

Nel 2027/28 invece sarà disponibile per tali movimenti solo il 50% dei posti disponibili.

Tabelle di valutazione dei titoli allegato 2 (tabella A)

Ricordiamo i cambiamenti introdotti in tali tabelle:

Anzianità di servizio

- Si è iniziata ad introdurre un'equiparazione tra i punteggi della mobilità a domanda con quelli della mobilità d'ufficio.
- Per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel **medesimo ruolo di titolarità** (4):
 - per la mobilità volontaria : punti 6
 - per la mobilità d'ufficio: (si legga la nota 4)
 - a.s. 2025/2026 punti 4
 - **a.s. 2026/2027 punti 5**
 - a.s. 2027/2028 punti 6
- Per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato **in ruolo diverso da quello di attuale titolarità**, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (si legga la nota 4):
 - per la mobilità volontaria: punti 6
 - per la mobilità d'ufficio: (si legga la nota 4) punti 3
- Nota 4: gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Tabelle di valutazione dei titoli allegato 2 (tabella A)

Anzianità di servizio:

Ricordiamo le modifiche al punteggio della **continuità didattica**

- per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda la nota (5 bis) anche relativamente al punto C0). **Punti 12 (punti 4 per anno)**
- Per ogni ulteriore anno di servizio:
- entro il quinquennio punti 5
- oltre il quinquennio punti 6

Resta il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle piccole isole.

Tabelle di valutazione dei titoli allegato 2 (tabella A)

- Il punteggio della continuità didattica nella **mobilità d'ufficio** :

Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio **si prescinde dal triennio**; fermo restando quanto precisato nella nota 5, **la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:**

- C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)
 - - entro il triennio Punti 4 per anno
 - -per il quarto e quinto anno Punti 5 per anno
 - - oltre il quinquennio Punti 6 per anno

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella seguente misura:

- C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)
..... Punti 1

Tabella di valutazione allegato2 (tabella A)

Esigenze di famiglia:

Elevato il punteggio per i figli minori.

- Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni:
punti 5
- Per ogni figlio di età superiore ai 6 anni ma che
non abbia superato il 18 ° anno:
punti 4

Tabelle di valutazione allegato 2 tabella A

Titoli generali:

- Ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023:

per la mobilità volontaria

- per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18) (18-bis): punti 3
- per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità **per tre anni scolastici** nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in **aree a forte rischio di abbandono**, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: (19)
- per la mobilità volontaria
- per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (18): punti 3
- N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), **I), L)**, M) ed N) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10

Perché la Fgu-Gilda non ha firmato il testo definitivo del CCNI

La **FGU – Federazione Gilda UNAMS** non ha sottoscritto il **CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2025–2028** perché il testo definitivo introduce un grave arretramento rispetto a quanto previsto nell'**ipotesi di contratto e nell'ordinanza ministeriale dell'anno precedente**, sulla base delle quali si è già svolta una tornata di mobilità.

In particolare, **nell'ipotesi di CCNI e nella relativa ordinanza era stata prevista la deroga al vincolo triennale per i docenti con genitori ultrasessantacinquenni**, misura che aveva rappresentato un importante strumento di tutela per il ricongiungimento familiare. Nel testo definitivo del contratto, invece, **questa deroga viene eliminata dopo appena un anno**, nonostante molti docenti abbiano fatto affidamento su quella previsione normativa, accettando l'immissione in ruolo anche lontano dalla propria residenza proprio nella prospettiva di poterne beneficiare.

A ciò si aggiunge un'ulteriore penalizzazione: **la deroga legata alla presenza di figli minori viene ridotta, abbassando la soglia da 16 a 14 anni**. Anche in questo caso si tratta di un arretramento evidente rispetto alle tutele precedentemente riconosciute.